

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
90/C 12/01	ECU.....	1
90/C 12/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
90/C 12/03	Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari	3
90/C 12/04	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)	3
<i>II Atti preparatori</i>		
Commissione		
90/C 12/05	Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette	4
90/C 12/06	Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalla sigarette	8
90/C 12/07	Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle aliquote delle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcole contenuto in altri prodotti	12
90/C 12/08	Proposta di decisione del Consiglio recante adozione del programma di azione comunitario per lo sviluppo della formazione professionale continua	16
<i>III Informazioni</i>		
Commissione		
90/C 12/09	Bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A verso alcuni paesi terzi	22
90/C 12/10	Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A verso alcuni paesi terzi	23

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

17 gennaio 1990

(90/C 12/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	42,6529	Peseta spagnola	131,230
Franco belga e lussemburghese finanziario	42,6529	Scudo portoghese	179,155
Marco tedesco	2,03599	Dollaro USA	1,20174
Fiorino olandese	2,29497	Franco svizzero	1,81103
Sterlina inglese	0,727579	Corona svedese	7,40153
Corona danese	7,87863	Corona norvegese	7,84618
Franco francese	6,92384	Dollaro canadese	1,39883
Lira italiana	1516,78	Scellino austriaco	14,3200
Sterlina irlandese	0,769904	Marco finlandese	4,79856
Dracma greca	189,839	Yen giapponese	174,914
		Dollaro australiano	1,51544
		Dollaro neozelandese	1,96171

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione (*)

(90/C 12/02)

[Stabiliti il 16 gennaio 1990 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Heraklion	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione
Patrasso	nessuna quotazione	Heraklion	nessuna quotazione
Requena	nessuna quotazione	Patrasso	nessuna quotazione
Reus	nessuna quotazione (1)	Alcázar de San Juan	nessuna quotazione (1)
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (1)	Almendralejo	2,316
Bastia	2,761	Medina del Campo	nessuna quotazione (1)
Béziers	3,229	Ribadavia	nessuna quotazione
Montpellier	3,235	Vilafranca del Penedès	nessuna quotazione
Narbonne	3,261	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (1)
Nîmes	3,248	Villarrobledo	2,593
Perpignan	3,062	Bordeaux	3,918
Asti	3,745	Nantes	nessuna quotazione
Firenze	nessuna quotazione	Bari	3,075
Lecce	nessuna quotazione	Cagliari	nessuna quotazione
Pescara	nessuna quotazione	Chieti	nessuna quotazione (1)
Reggio Emilia	4,168	Ravenna (Lugo, Faenza)	3,488
Treviso	3,400	Trapani (Alcamo)	3,075
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione	Treviso	3,488
Prezzo rappresentativo	3,271	Prezzo rappresentativo	3,260
R II			<hr/> ECU/hl <hr/>
Heraklion	nessuna quotazione	A II	
Patrasso	nessuna quotazione	Rheinpfalz (Oberhaardt)	46,588
Calatayud	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	45,491
Falset	3,809	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
Jumilla	nessuna quotazione (1)	Prezzo rappresentativo	46,410
Navalcarnero	nessuna quotazione (1)		
Requena	nessuna quotazione	A III	
Toro	nessuna quotazione	Mosel-Rheingau	76,236
Villena	nessuna quotazione (1)	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
Bastia	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	76,236
Brignoles	nessuna quotazione		
Bari	3,311		
Barletta	nessuna quotazione		
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	3,163		
Prezzo rappresentativo	3,514		
	<hr/> ECU/hl <hr/>		
R III			
Rheinpfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione		

(*) Dal 1° settembre 1989, alle quotazioni spagnole pubblicate si applica un coefficiente di 1,24, corrispondente al rapporto tra i prezzi d'orientamento comunitari e spagnoli, in conformità del regolamento (CEE) n. 481/86 del 25 febbraio 1986.

(1) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

(90/C 12/03)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 55 del 1° marzo 1988, pagina 31)

Gara n.: 37

Data della decisione della Commissione: 15 gennaio 1990

(ECU/100 kg)

Formula		A/C—D		B	
Modo di utilizzazione		Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo	Burro \geq 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—
		Concentrato	—	—	—
	Burro < 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—
		Concentrato	—	—	—
Cauzione di trasformazione		—		—	
Importo massimo dell'aiuto	Burro \geq 82 %	141	136	—	104
	Burro < 82 %	137	132	101	100
	Burro concentrato	184	178	142	141
Cauzione di trasformazione		225	—	155	—

Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)

(90/C 12/04)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(in ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Destinazione del burro	Prezzo massimo d'acquisto	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di trasformazione
Regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi di intervento (GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27)	58	15. 1. 1990	Burro con tenore di materie grasse inferiore a 82 %:			
			— Spagna	—		
			— Irlanda	—		
			— Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito	—		
			Burro con tenore di materie grasse uguale o superiore a 82 %:			
			— Spagna	302,92		
— Irlanda	288,41					
			— Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito	282,75		

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette

COM(89) 525 def.

(Presentata dalla Commissione il 6 novembre 1989)

(90/C 12/05)

TESTO ORIGINALE (1)	PROPOSTA MODIFICATA
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,	IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,	invariato
vista la proposta della Commissione,	invariato
visto il parere del Parlamento europeo,	invariato
visto il parere del Comitato economico e sociale,	invariato
considerando che la direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (2), modificata da ultimo dalla direttiva 86/246/CEE (3), prevede disposizioni generali per quanto concerne le accise sui tabacchi lavorati e disposizioni particolari per quanto concerne la struttura delle accise applicabili alle sigarette;	invariato
considerando che la direttiva 79/32/CEE del Consiglio (4) stabilisce le definizioni dei vari tipi di tabacchi lavorati;	invariato
considerando che nel caso delle sigarette l'armonizzazione, quale prevista nella direttiva 72/464/CEE, del rapporto tra l'accisa specifica e la somma dell'accisa proporzionale e dell'IVA non consente un'armonizzazione delle aliquote d'imposizione;	invariato

(1) COM(87) 325 def./2 del 21. 8. 1987.

(2) GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 1.

(3) GU n. L 164 del 20. 6. 1986, pag. 26.

(4) GU n. L 10 del 16. 1. 1979, pag. 8.

TESTO ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

considerando che, ai fini della realizzazione di un mercato interno senza frontiere, è necessario ravvicinare le aliquote delle accise;

considerando che, nel caso delle sigarette, tali imposte sono costituite da un'accisa mista e dall'IVA; che esse hanno caratteristiche speciali, in particolare per quanto riguarda il loro impatto cumulativo e moltiplicatore;

considerando pertanto, che tutti gli elementi di tali imposte devono essere armonizzati,

invariato

invariato

considerando che l'armonizzazione di tutti gli elementi costitutivi dell'imposta applicata alle sigarette deve essere basata sulla media di detti elementi negli Stati membri,

considerando che è necessario per istituire un processo di convergenza, fissare aliquote obiettivo per le imposte sulle sigarette;

considerando che l'applicazione degli elementi costitutivi dell'imposta risultante da tale media non può essere realizzata immediatamente, data la diversità delle situazioni esistenti negli Stati membri;

considerando che è necessario appianare tale diversità di situazioni e che a tal fine è opportuno introdurre la flessibilità degli elementi d'imposizione espressa in termini di aliquote minime, per realizzare, al 1° gennaio 1993, il mercato interno senza frontiere;

considerando che la presente direttiva contiene aliquote minime, e aliquote obiettivo che dovrebbero essere adeguate all'andamento dei prezzi; che per tali adeguamenti il Consiglio dovrebbe poter deliberare secondo una procedura semplificata;

considerando che è necessario stabilire, ai fini della presente direttiva, un termine che consenta l'evoluzione delle aliquote minime verso una situazione di migliore integrazione, definita in base alle aliquote obiettivo proposte nella presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Articolo 1

1. Al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 1992, gli Stati membri applicano alle sigarette imposte di consumo ravvicinate tenuto conto delle condizioni e entro i limiti stabiliti dalla presente direttiva.

1. Gli Stati membri applicano alle sigarette imposte di consumo comuni secondo le norme previste nella presente direttiva.

2. Tale disposizione si applica alle imposte che sono prelevate sulle sigarette, conformemente alla direttiva 72/464/CEE, e comprendenti:

2. Invariato

- a) un'accisa specifica per unità di prodotto;
- b) un'accisa proporzionale calcolata sulla base del prezzo massimo di vendita al minuto.
- c) un'IVA proporzionale al prezzo di vendita al minuto.

TESTO ORIGINALE

Articolo 2

Al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 1992, ciascuno Stato membro applica:

- a) un'accisa specifica, il cui importo di base è fissato a 19,5 ecu per 1 000 sigarette e che deve essere adeguato conformemente all'indice generale dei prezzi al consumo nella Comunità, prendendo come anno di riferimento il 1987;
- b) un'accisa proporzionale la cui aliquota deve essere fissata in modo che l'incidenza combinata di tale aliquota e di quella dell'IVA si collochi tra il 52 e il 54 % del prezzo di vendita al minuto, incluse le imposte.

Articolo 3

Le disposizioni intese a disciplinare l'adeguamento periodico dell'importo dell'accisa specifica e le disposizioni intese a disciplinare la modalità di riscossione e il termine di pagamento delle imposte stesse sono stabilite anteriormente al 1° gennaio 1989 in direttiva che saranno approvate dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 2

A termine ciascuno Stato membro applica gli importi e le aliquote obiettivo seguenti:

- a) un'accisa specifica, il cui importo di base è fissato a 21,5 ecu per 1 000 sigarette e che deve essere adeguato all'indice generale dei prezzi al consumo nella Comunità, secondo quanto stabilito all'articolo 3; secondo comma della presente direttiva;
- b) un'accisa proporzionale la cui aliquota deve essere determinata in modo che l'incidenza combinata di tale aliquota e di quella dell'IVA si collochi al 54 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.

Articolo 2 bis

Al più tardi dal 1° gennaio 1993 ciascuno Stato membro applica:

- a) un'accisa specifica il cui importo di base non può essere inferiore a 15 ecu per 1 000 sigarette e che deve essere adeguato all'indice generale dei prezzi al consumo nella Comunità, secondo quanto previsto all'articolo 3, secondo comma.
- b) un'accisa proporzionale la cui aliquota deve essere fissata in modo che l'incidenza combinata di tale aliquota e di quelle dell'IVA non sia inferiore al 45 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.

Articolo 2 ter

Gli Stati membri possono modificare le loro aliquote e/o i loro importi delle accise sulle sigarette a condizione di ravvicinarsi alle aliquote o agli importi obiettivo definiti all'articolo 2.

Articolo 3

Ogni due anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 1994 il Consiglio esamina, sulla base di una relazione ed eventualmente su proposta della Commissione, gli importi e le aliquote obiettivo delle imposte e gli importi e le aliquote minime e procede, deliberando all'unanimità, ai necessari adeguamenti.

Fatto salvo il primo comma, il Consiglio procede ogni due anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 1994, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, all'adeguamento dell'accisa specifica sulle sigarette, allo scopo di mantenerne costante il valore reale.

Articolo 3 bis

Le disposizioni relative alle modalità di riscossione e al termine di pagamento delle imposte sono stabilite anteriormente al 1° gennaio 1993 in direttive adottate dal Consiglio su proposta della Commissione.

TESTO ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 4

Nella direttiva 72/464/CEE, l'articolo 1, i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 4 e i titoli II e II bis non saranno più in vigore a decorrere dal momento in cui gli Stati membri avranno adottato le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 1992. Essi informano immediatamente la Commissione in merito a disposizioni nazionali da essi adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Articolo 4

invariato

Articolo 5

Primo comma invariato. È aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni adottate in forza del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.»

Articolo 6

invariato

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalla sigarette

COM(89) 525 def.

(Presentata dalla Commissione il 6 novembre 1989)

(90/C 12/06)

TESTO ORIGINALE (*)	PROPOSTA MODIFICATA
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,	IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,	invariato
vista la proposta della Commissione,	invariato
visto il parere del Parlamento europeo,	invariato
visto il parere del Comitato economico e sociale,	invariato
considerando che la direttiva 72/464/CEE del Consiglio (*), modificata da ultimo dalla direttiva 86/246/CEE (**) prevede al titolo I disposizioni generali relative alle accise applicabili a tutte le categorie di tabacchi lavorati; che disposizioni speciali relative alle sigarette sono già state adottate nel titolo II di detta direttiva; che disposizioni speciali devono essere ancora adottate per gli altri tabacchi lavorati;	invariato
considerando che la direttiva 79/32/CEE del Consiglio (†) stabilisce le definizioni dei vari tipi di tabacchi lavorati;	invariato
considerando che, ai fini della realizzazione di un mercato interno senza frontiere, le strutture delle accise e dell'IVA devono essere armonizzate e le rispettive aliquote devono essere ravvicinate;	invariato

(*) COM(87) 326 def./2 del 21. 8. 1987.

(**) GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 1.

(†) GU n. L 164 del 20. 6. 1986, pag. 26.

(‡) GU n. L 10 del 16. 1. 1979, pag. 8.

TESTO ORIGINALE

considerando che, nel caso dei tabacchi lavorati diversi dalle sigarette, una struttura di accise proporzionale ai prezzi di vendita al minuto è quella più consona a conseguire tale obiettivo;

considerando che un'accisa proporzionale ha determinate caratteristiche, in particolare per quanto riguarda il suo effetto moltiplicatore in abbinamento con l'IVA; che pertanto è opportuno armonizzare l'incidenza, sul prezzo di vendita al minuto, della somma delle aliquote di queste due imposte;

considerando che è opportuno garantire un'incidenza fiscale armonizzata per tutti i prodotti appartenenti alla stessa categoria di tabacchi lavorati,

PROPOSTA MODIFICATA

considerando che, nel caso dei tabacchi lavorati diversi dalle sigarette, la struttura dell'accisa proporzionale ai prezzi di vendita al minuto è quella più adeguata per conseguire tale obiettivo, eventualmente, dopo un periodo transitorio per taluni Stati membri che applicano una diversa struttura d'imposizione;

invariato

invariato

considerando che l'armonizzazione dell'imposta gravante sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette deve essere basata sulla media di tale imposta negli Stati membri;

considerando che, per istituire un processo di convergenza, occorre fissare delle aliquote obiettivo per le imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette;

considerando che l'applicazione dell'imposta basata su tale media non può essere realizzata immediatamente, date le diversità delle situazioni esistenti nei singoli Stati membri;

considerando che è necessario appianare tale diversità di situazioni e che a tal fine è opportuno introdurre la flessibilità delle aliquote, espresse in termini di aliquote minime, per realizzare, al 1° gennaio 1993, il mercato interno senza frontiere;

considerando che è necessario, ai fini della presente direttiva, stabilire un termine che consenta un'evoluzione delle aliquote minime verso una situazione di migliore integrazione, definita in base alle aliquote obiettivo proposte nella presente direttiva;

considerando che, per permettere unicamente agli Stati membri, che applicano al 31 dicembre 1992 per talune categorie di tabacchi lavorati diversi dalle sigarette un'imposizione puramente specifica o un'imposizione mista, di adeguarsi gradualmente ad una struttura *ad valorem*, è necessario consentire ad essi di applicare, al massimo per un periodo di cinque anni, a queste categorie di prodotti una struttura mista (accisa specifica + accisa *ad valorem* + IVA), purché la somma degli elementi *ad valorem* della struttura mista sia per lo meno uguale alle aliquote minime stabilite nella presente direttiva,

TESTO ORIGINALE

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le seguenti categorie di tabacchi lavorati nazionali e importati sono soggette in ciascuno Stato membro ad una accisa ad valorem calcolata sulla base del prezzo massimo di vendita al minuto di ciascun prodotto, determinato liberamente dai produttori e importatori in conformità dell'articolo 5 della direttiva 72/464/CEE:

- a) sigari e sigaretti;
- b) tabacchi da fumo;
- c) tabacchi da masticare;
- d) tabacchi da fiuto.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva le definizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 sono quelle stabilite rispettivamente agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 della direttiva 79/32/CEE.

Articolo 3

1. Al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 1992 ciascuno Stato membro applica un'aliquota ad valorem dell'accisa in modo che l'onere fiscale globale risultante dall'abbinamento delle accise e dell'IVA sia:

- per sigari e sigaretti: tra il 34 % e il 36 %
- per il tabacco da fumo: tra il 54 % e il 56 %
- per il tabacco da fiuto e da masticare: tra il 41 % e il 43 %

dei prezzi di vendita al minuto, imposte comprese.

2. Queste aliquote sono valide per tutti i prodotti appartenenti alla categoria di tabacchi lavorati in questione, senza distinzione all'interno della categoria per quanto concerne la qualità, la presentazione, l'origine del prodotto, i materiali utilizzati, le caratteristiche delle imprese interessate o qualsiasi altro criterio.

PROPOSTA MODIFICATA

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

invariato

Articolo 2

invariato

Articolo 3

1. A termine ciascuno Stato membro applica un'aliquota ad valorem comune per l'accisa in modo che l'onere fiscale globale risultante dall'abbinamento dell'accisa con l'IVA sia:

- per sigari e sigarette: 36 %
- per il tabacco da fumo: 56 %
- per il tabacco da fiuto e da masticare: 43 %

dei prezzi di vendita al minuto, imposte comprese.

2. invariato

Articolo 3 bis

1. Al più tardi dal 1° gennaio 1993 ciascuno Stato membro applica un'aliquota ad valorem dell'accisa in modo che l'onere fiscale globale risultante dall'abbinamento dell'accisa con l'IVA non sia inferiore a:

- per sigari e sigaretti: 25 %
- per il tabacco da fumo: 50 %
- per il tabacco da fiuto e da masticare: 37 %

dei prezzi di vendita al minuto, imposte comprese.

TESTO ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Le aliquote di cui al paragrafo 1 sono valide per tutti i prodotti appartenenti alla categoria dei tabacchi lavorati in questione secondo quanto stabilito all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 3 ter

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 solo gli Stati membri che applicano al 31 dicembre 1992 a determinate categorie di tabacchi lavorati diversi dalle sigarette un'imposta puramente specifica o un'imposta mista, possono applicare alle medesime categorie di prodotti una struttura mista (accisa specifica + accisa ad valorem + IVA), per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che la somma degli elementi ad valorem della struttura mista non risulti inferiore alle aliquote minime stabilite all'articolo 3 bis.

Articolo 3 quater

Gli Stati membri possono modificare le imposte applicate ai tabacchi lavorati diversi dalle sigarette a condizione di ravvicinarsi dalle aliquote obiettivo definite all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 4

Le disposizioni relative alle modalità di riscossione dell'imposta e al termine di pagamento sono stabilite anteriormente al 1° gennaio 1989 in direttive adottate dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione.

Articolo 4

Ogni due anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 1994 il Consiglio esamina, sulla base di una relazione ed eventualmente su proposta della Commissione, le aliquote obiettivo delle imposte e le aliquote minime e procede, deliberando all'unanimità, ai necessari adeguamenti.

Articolo 4 bis

Le disposizioni relative alle modalità di riscossione e al termine di pagamento dell'imposta sono stabilite anteriormente al 1° gennaio 1993 in direttive adottate dal Consiglio su proposta della Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 1992. Essi comunicano alla Commissione le disposizioni nazionali da essi adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Primo comma invariato. È aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni adottate in forza del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.»

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Articolo 6

invariato

**Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle aliquote delle
accise sulle bevande alcoliche e sull'alcole contenuto in altri prodotti**

COM(89) 527 def.

(Presentata dalla Commissione il 6 novembre 1989)

(90/C 12/07)

TESTO ORIGINALE (1)	PROPOSTA MODIFICATA
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,	IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,	invariato
vista la proposta della Commissione,	invariato
visto il parere del Parlamento europeo,	invariato
visto il parere del Comitato economico e sociale,	invariato
considerando che le direttive . . . del Consiglio recano disposizioni concernenti le strutture delle accise applicabili, rispettivamente, all'alcole, al vino, alla birra ed ai prodotti intermedi;	invariato
considerando che, al fine di realizzare un mercato interno senza frontiere, è necessario applicare aliquote comuni d'accisa a ciascuno dei prodotti suddetti;	considerando che, per realizzare un processo di convergenza, è necessario fissare aliquote obiettivo per le accise sull'alcole, sul vino, sulla birra e sui prodotti intermedi;
considerando che è necessario prevedere un adattamento periodico di tali aliquote comuni;	considerando che è opportuno prevedere la possibilità di adattare tali aliquote obiettivo per tener conto delle esigenze delle politiche settoriali;
	considerando che l'applicazione di tali aliquote obiettivo non è realizzabile nell'immediato futuro, data la disparità delle situazioni esistenti negli Stati membri; che è quindi opportuno istituire una determinata flessibilità di tali aliquote, in base ad aliquote minime, per realizzare un mercato interno senza frontiere con effetto dal 1° gennaio 1993;
	considerando che le aliquote minime e le aliquote obiettivo devono essere adeguate all'andamento dei prezzi e che le relative decisioni devono essere adottate dal Consiglio in base ad una procedura più snella;
considerando che è opportuno applicare un'aliquota ridotta all'alcole non denaturato impiegato nella preparazione di profumi, prodotti di toletta e cosmetici;	invariato

(1) COM(87) 328 def.

TESTO ORIGINALE

considerando che l'accisa sui prodotti intermedi deve essere applicata con riferimento al loro volume;

considerando che al vino tranquillo e al vino spumante devono essere applicate aliquote d'accisa diverse;

considerando che l'accisa sulla birra deve essere applicata con riferimento all'estratto originale del prodotto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

A decorrere dal 31 dicembre 1992 al più tardi, gli Stati membri applicano aliquote comuni d'accisa alle bevande alcoliche e all'alcole contenuto in altri prodotti, in conformità con le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 2

La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:

- alcole e bevande alcoliche quali definite nella direttiva . . . ;
- prodotti intermedi quali definiti nella direttiva . . . ;
- vino, quale definito nella direttiva . . . ;
- birra, quale definita nella direttiva . . . ;

Articolo 3

Le aliquote comuni d'accisa fissate nella presente direttiva saranno adattate periodicamente in conformità delle disposizioni che saranno fissate anteriormente al 1° gennaio 1989 mediante una direttiva adottata dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione.

PROPOSTA MODIFICATA

considerando che il metodo di riscossione più adeguato dell'accisa sui prodotti intermedi è quello fondato sul volume;

considerando che il tipo di consumo dei vini spumanti è diverso da quello dei vini asciutti; che, stando alle prassi vigenti negli Stati membri, è opportuno applicare a questi due tipi di prodotto aliquote diverse;

considerando che il metodo di tassazione della birra differisce da quello applicato al vino in molti Stati membri; che tuttavia è necessario che vi sia un equilibrio tra i livelli di tassazione risultanti da questi diversi metodi;

considerando che il tenore di alcole puro è l'unica base possibile per la determinazione dell'accisa sull'alcole contenuto nelle altre bevande;

considerando infine che gli Stati membri possono modificare unilateralmente le loro aliquote d'accisa, a condizione di avvicinarsi alle aliquote obiettivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri applicano aliquote obiettivo per le accise sulle bevande alcoliche e sull'alcole contenuto in altri prodotti, secondo le norme stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 1 bis

Entro il 1° gennaio 1993, gli Stati membri applicano aliquote minime d'accisa, secondo le norme stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 2

Invariato

Articolo 3

Ogni due anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 1994, il Consiglio esamina su relazione o eventualmente proposta della Commissione, le aliquote obiettivo delle accise e le aliquote minime e apporta gli adeguamenti necessari, deliberando all'unanimità.

TESTO ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 4

1. L'aliquota comune dell'accisa sull'alcole contenuto nelle bevande alcoliche diverse da quelle di cui ai seguenti articoli da 5 a 7, e sull'alcole contenuto nei prodotti alimentari è di 1 271 ecu per ettolitro di alcole puro.

2. Un'aliquota ridotta di 424 ecu per ettolitro di alcole puro è applicata all'alcole etilico non denaturato contenuto nei profumi, nei prodotti di toletta e nei cosmetici.

Articolo 5

L'aliquota comune dell'accisa sui prodotti intermedi è di 85 ecu per ettolitro di prodotto.

Articolo 6

L'aliquota comune sull'accisa sul vino è:

- per quanto riguarda il vino tranquillo, di 17 ecu per ettolitro di prodotto;
- per quanto riguarda il vino spumante, di 30 ecu per ettolitro di prodotto.

Articolo 4

Fatto salvo il primo comma, ogni due anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 1994 il Consiglio procede all'adeguamento delle aliquote al fine di mantenerne il valore reale, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

L'aliquota obiettivo dell'accisa sull'alcole contenuto nelle bevande diverse da quelle di cui agli articoli 5, 6 e 7 e sull'alcole contenuto nei prodotti alimentari è di 1 398,1 ecu per ettolitro d'alcole puro.

Articolo 4 bis

L'aliquota minima dell'accisa sull'alcole contenuto nelle bevande diverse da quelle di cui agli articoli 5 bis, 6 bis e 7 bis e sull'alcole contenuto nei prodotti alimentari è di 1 118,5 ecu per ettolitro d'alcole puro.

Articolo 5

L'aliquota obiettivo dell'accisa sui prodotti intermedi è di 93,5 ecu per ettolitro di prodotto.

Articolo 5 bis

L'aliquota minima di accisa sui prodotti intermedi è di 74,8 ecu per ettolitro di prodotto.

Articolo 6

L'aliquota obiettivo d'accisa sul vino è di:

- 18,7 ecu per ettolitro di prodotto, per il vino asciutto;
- 33 ecu per ettolitro di prodotto, per il vino spumante.

Articolo 6 bis

L'aliquota minima d'accisa sul vino è di:

- 9,35 ecu per ettolitro di prodotto per il vino asciutto;
- 16,5 ecu per ettolitro di prodotto per il vino spumante.

TESTO ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 7

L'aliquota comune dell'accisa sulla birra è di 1,32 ecu per ettolitro/grado Plato di prodotto finito ad una temperatura di 15° C.

Articolo 7

L'aliquota comune d'accisa sulla birra è di 1,496 ecu per ettolitro/grado Plato di prodotto finito.

Articolo 7bis

L'aliquota minima d'accisa sulla birra è di 0,748 ecu per ettolitro/grado Plato di prodotto finito.

Articolo 7ter

Dal 1° gennaio 1993 gli Stati membri possono modificare le aliquote delle accise, purchè si avvicinino alle aliquote obiettivo stabilite nella presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 1992. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di qualsiasi disposizione di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

invariato

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Articolo 9

invariato

Proposta di decisione del Consiglio recante adozione del programma di azione comunitario per lo sviluppo della formazione professionale continua

COM(89) 567 def.

(Comunicazione della Commissione del 20 novembre 1989)

(90/C 12/08)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 128,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che gli obiettivi fondamentali della politica di formazione professionale enunciati nel secondo principio della decisione 63/266/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, fanno riferimento, in particolare, all'esigenza di favorire, durante le diverse fasi della vita professionale, una formazione e un perfezionamento idoneo e, all'occorrenza, una riqualificazione e un riadattamento professionale; che il decimo principio di detta decisione afferma che potranno essere intraprese azioni particolari per problemi speciali che interessano determinati settori di attività o determinate categorie di persone;

considerando che il Consiglio europeo ha affermato che il completamento del grande mercato deve andare di pari passo con un migliore accesso alla formazione professionale (Hannover, 27 e 28 giugno 1988); che ha sottolineato che l'azione comunitaria deve contribuire a valorizzare le risorse umane disponibili e a preparare i futuri cambiamenti e adeguamenti tecnici; che la riforma dei sistemi di formazione, compresa la formazione professionale permanente, avrà un ruolo determinante nella realizzazione di tali obiettivi (Rodi, 2 e 3 dicembre 1988); che ha preso atto dell'accordo raggiunto in sede di Consiglio sulla formazione professionale continua (Madrid, 26 e 27 giugno 1989);

considerando che il Parlamento europeo ha adottato il 15 marzo 1989 una risoluzione sulla dimensione sociale del mercato interno ⁽²⁾ nella quale sottolinea l'investi-

mento nella formazione e la valorizzazione delle risorse umane; che in particolare esso considera che la formazione professionale e l'utilizzazione delle risorse umane costituiscono fattori determinanti per l'adattamento delle aziende e per la loro capacità di rispondere ai cambiamenti, e che è pertanto indispensabile incoraggiarle ad effettuare investimenti in questi settori;

considerando che nella risoluzione del 5 giugno 1989 sulla formazione professionale continua ⁽³⁾ il Consiglio ha sottolineato che essa svolge una funzione importante, in vista del 1992, nella strategia intesa a realizzare il mercato interno, ivi compresa la sua dimensione sociale, e la coesione economica e sociale, come fattore determinante di una politica economica e sociale; che tutti i lavoratori dovrebbero, in funzione delle necessità, avere accesso alla formazione professionale continua e beneficiarne; che ha invitato gli Stati membri a prendere o ad incoraggiare una serie di provvedimenti appropriati, tenuto conto delle competenze di diritto interno delle parti interessate; che ha invitato la Commissione a proporgli quanto prima un programma d'azione in materia di formazione professionale continua;

considerando che l'accelerazione dei mutamenti tecnologici, economici ed industriali in un contesto di sempre maggiore competitività e che la prospettiva del completamento del mercato interno richiedono attualmente di sviluppare il ruolo di anticipazione e di adattamento svolto dalla formazione professionale continua ed il potenziamento dei dispositivi esistenti;

considerando che la parità di accesso alla formazione professionale continua costituisce un elemento essenziale allo scopo di promuovere l'uguaglianza di possibilità tra uomini e donne;

considerando che l'osservazione dell'evoluzione delle qualifiche rappresenta un elemento indispensabile per mettere a punto azioni di formazione professionale e continua che siano adeguate alle esigenze del mercato del lavoro;

⁽¹⁾ GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.

⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 61.

⁽³⁾ GU n. C 148 del 15. 6. 1989, pag. 1.

considerando che la cooperazione tra Stati membri consentirà loro di potenziare i dispositivi di formazione professionale continua aperti a tutti i lavoratori, di contribuire alla valorizzazione delle risorse umane mediante la formazione e all'investimento nelle risorse umane, di migliorare significativamente l'accesso alla formazione professionale continua per tutti i lavoratori e di dare, grazie alla promozione della dimensione europea, un nuovo impulso alle funzioni di anticipazione, adattamento e promozione sociale svolte dalla formazione professionale continua; che detta collaborazione deve basarsi sui dispositivi già esistenti negli Stati membri nel rispetto della diversità dei sistemi giuridici nazionali e della prassi vigente, delle competenze di diritto interno delle parti interessate e dell'autonomia contrattuale;

considerando che la Comunità può contribuire significativamente alla collaborazione tra Stati membri mettendo a punto un programma d'azione inteso ad appoggiare e completare le politiche e le azioni elaborate da e negli Stati membri nel settore della formazione professionale continua; che detto programma deve articolarsi in modo da garantire una vera e propria interazione con i compiti e gli interventi del Fondo sociale europeo⁽¹⁾, i programmi Eurotecnet⁽²⁾ e Comett⁽³⁾, la rete Iris⁽⁴⁾ per la formazione professionale delle donne nella prospettiva del 1992, nonché le azioni sperimentali a favore delle piccole e medie imprese (PMI)⁽⁵⁾;

considerando che detto programma deve coinvolgere tutte le parti interessate allo sviluppo della formazione professionale continua e coordinare le nuove iniziative messe a punto da e negli Stati membri; che a tal fine esso deve comprendere due parti complementari, un quadro di riferimento comune di principi generali e un pacchetto di provvedimenti transnazionali; che il quadro di riferimento comune di principi generali è destinato a favorire la convergenza delle disposizioni adottate dai pubblici poteri degli Stati membri, in particolare al fine di garantire un migliore accesso alla formazione professionale continua; che i provvedimenti transnazionali devono dare un impulso comunitario agli sforzi degli Stati membri tesi a promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua e a conferire un vero e proprio valore aggiunto comunitario alle attività messe a punto da e negli Stati membri in questo settore;

considerando che in seguito al parere comune del 6 marzo 1987 sulla formazione e la motivazione, gli interlocutori sociali a livello comunitario (Unice, CEEP, CES) elaborano attualmente un nuovo parere comune nel quale precisano gli orientamenti nel settore della formazione professionale continua; che, di conseguenza, è opportuno coinvolgerli direttamente nell'attuazione del programma per garantire una loro sinergia con le conclusioni del dialogo sociale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1993 è adottato un programma per lo sviluppo della formazione professionale continua nella Comunità. L'obiettivo del programma consiste nel completare ed appoggiare le politiche e le attività messe a punto da e negli Stati membri allo scopo di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua. Il programma deve coinvolgere tutte le parti interessate (aziende, organismi di formazione, interlocutori sociali, pubbliche amministrazioni) in modo da far convergere le loro attività sugli obiettivi seguenti:

Tutti i lavoratori della Comunità europea devono poter accedere alla formazione professionale e usufruirne durante l'intero arco della vita attiva. Le condizioni di accesso a questo tipo di formazione non devono comportare discriminazioni basate sulla nazionalità. Le amministrazioni pubbliche competenti, le aziende e gli interlocutori sociali, ciascuno secondo le proprie competenze, devono predisporre i necessari dispositivi di formazione continua e permanente, per garantire a tutti la possibilità di aggiornarsi, in particolare usufruendo di congedi formazione, di perfezionarsi e di acquisire nuove conoscenze, in particolare in vista dell'evoluzione tecnologica.

Articolo 2

Gli obiettivi del programma sono i seguenti:

- a) incoraggiare un potenziamento degli investimenti nella formazione professionale continua, con conseguenti migliori risultati, in particolare mediante lo sviluppo di nuove forme di compartecipazione intese a sensibilizzare maggiormente le amministrazioni pubbliche (in particolare a livello regionale), le aziende (in particolare le PMI), gli interlocutori sociali e i singoli lavoratori ai benefici derivanti dall'investimento nella formazione;
- b) appoggiare le innovazioni nella gestione della formazione, nella metodologia e nelle attrezzature, in particolare per sviluppare apposite azioni di formazione destinate a categorie di lavoratori, comparti economici o regioni della Comunità che registrano attual-

(1) GU n. L 185 del 15. 12. 1988, pag. 9, e GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

(2) GU n. C 186 del 25. 6. 1983, pag. 1.

(3) GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28.

(4) GU n. L 342 del 4. 12. 1987, pag. 35.

(5) GU n. L 239 del 16. 8. 1989, pag. 33.

mente un ritardo in termini di partecipazione e di investimento nella formazione;

- c) promuovere la programmazione e la messa a punto di azioni di formazione mirate che tengano conto in particolare delle conseguenze del completamento del mercato interno, mediante un sostegno ai progetti di formazione congiunti transnazionali e transfrontalieri e agli scambi di informazioni e di esperienze;
- d) contribuire ad una maggiore efficacia dei dispositivi di formazione e della loro capacità di adeguarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro della Comunità mediante il potenziamento delle misure prese ai diversi livelli per seguire ed analizzare l'evoluzione della formazione professionale continua, per migliorare le previsioni sul fabbisogno di qualifiche e di professioni e per garantire una effettiva diffusione generale delle informazioni riguardanti queste tendenze.

Articolo 3

Il programma comprende due parti complementari, nel rispetto del principio della sussidiarietà:

- a) un quadro di riferimento comune di principi generali inteso ad appoggiare e completare le politiche e i provvedimenti adottati dagli Stati membri, tenuto conto delle competenze di diritto nazionale delle parti interessate, in modo da promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua, conformemente al disposto dell'articolo 5;
- b) un pacchetto di provvedimenti transnazionali attuati su scala comunitaria e intesi a completare ed appoggiare le attività svolte da e negli Stati membri, quali descritte nell'articolo 6 e in allegato.

Articolo 4

Ai sensi della presente decisione:

- il termine «formazione professionale continua» è utilizzato in senso generale per designare tutte le azioni di formazione professionale seguite dai lavoratori della Comunità europea nel corso della vita attiva. Tali azioni sono intese a svolgere una delle tre funzioni seguenti, sia dentro che fuori dall'azienda:
 - una funzione di adattamento costante all'evoluzione delle professioni e al contenuto delle mansioni e di conseguenza una funzione di miglioramento delle competenze e delle qualifiche, indispensabile per migliorare la posizione competitiva delle aziende europee e del loro personale,
 - una funzione di promozione sociale per consentire a molti lavoratori di superare lo scoglio costituito dalla qualifica professionale e migliorare la loro situazione,
 - una funzione preventiva intesa ad anticipare le conseguenze del completamento del mercato interno e a superare le difficoltà che incontrano i settori e le aziende che hanno avviato un processo di ristrutturazione economica o tecnologica;
- il termine «azienda» designa ogni tipo di attività economica, le grandi, le piccole e le medie imprese, indipendentemente dalla loro posizione giuridica e dal settore economico nel quale operano;
- il termine «organismo di formazione» designa ogni tipo di istituto pubblico, parastatale o privato che attua azioni di formazione professionale, di perfezionamento, di aggiornamento o di riqualificazione, indipendentemente dalla loro denominazione nei singoli Stati membri. Il termine «organismo di formazione» designa in senso lato anche le associazioni professionali e gli organismi economici autonomi (in particolare le camere di commercio e dell'industria e/o i loro corrispettivi) che organizzano cicli di formazione aperti a terzi;
- il termine «lavoratore» designa qualsiasi persona che trae un reddito dal proprio lavoro, compresi i lavoratori autonomi.

Articolo 5

1. Il quadro di riferimento comune di principi generali e i provvedimenti transnazionali previsti all'articolo 6 contribuiscono a favorire la convergenza dei provvedimenti, delle disposizioni e delle nuove iniziative adottate dagli Stati membri nel rispetto dei propri sistemi giuridici e delle prassi nazionali, tenuto conto delle competenze di diritto nazionale delle parti interessate e nel rispetto dei sistemi convenzionali, e sono intesi a:

- a) promuovere la dimensione europea delle azioni intraprese per potenziare le funzioni di anticipazione, adattamento e promozione sociale svolte dalla formazione professionale continua;
- b) garantire, di concerto con gli interlocutori sociali, ai lavoratori meno qualificati, indipendentemente dal loro statuto, l'accesso ad azioni di formazione professionale continua in modo da ottenere il primo livello di qualificazione;
- c) promuovere l'uguaglianza effettiva delle possibilità tra uomini e donne nell'accesso alla formazione professionale continua;
- d) potenziare i meccanismi di incentivazione degli investimenti da parte delle aziende, in particolare da parte delle piccole e medie imprese, nella formazione professionale continua;

- e) ricercare a tutti i livelli, tenendo conto del parere degli interlocutori sociali, una migliore valutazione dell'evoluzione nel settore delle qualifiche e una maggiore convergenza tra gli obiettivi della formazione professionale e dell'occupazione;
- f) promuovere, con metodi adeguati alle condizioni e alle prassi nazionali, se del caso gradualmente, l'offerta di formazione professionale continua e potenziare i dispositivi già esistenti in questo settore per rispondere alle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e alle domande manifestate dagli interlocutori sociali a tutti i livelli e riguardanti nuove forme di compartecipazione;
- g) garantire a tutti i lavoratori cittadini degli Stati membri l'uguaglianza di trattamento nell'accesso alla formazione professionale continua;
- h) promuovere il diritto del singolo individuo alla formazione professionale continua, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per la prima volta entro un termine di due anni a decorrere dalla data della presente decisione e successivamente ogni anno, una relazione sulle attività intraprese per attuare il quadro di riferimento comune di principi generali, nonché ogni altra informazione sui dispositivi già esistenti e destinati a promuovere la formazione professionale continua e sui vari livelli e modalità di finanziamento. Le singole relazioni e la loro sintesi saranno esaminate insieme alle autorità nazionali in concertazione con gli interlocutori sociali.

Articolo 6

Per imprimere uno slancio comunitario agli sforzi avviati dagli Stati membri e intesi a promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua e per garantire altresì alle attività messe a punto da e negli Stati membri un vero e proprio valore aggiunto comunitario, la Commissione attua i seguenti provvedimenti transnazionali:

- a) Sostegno all'innovazione nel settore della formazione professionale continua.
- b) Analisi, controllo e valutazione dello sviluppo della formazione professionale continua e del miglioramento dell'accesso a tale tipo di formazione; previ-

sione delle evoluzioni nel campo delle qualifiche e delle professioni.

- c) Misure complementari di sostegno.

Le modalità di questi provvedimenti figurano in allegato.

Articolo 7

A partire dal 1° gennaio 1991 gli stanziamenti annui necessari alla copertura del contributo comunitario alle azioni previste dal programma sono inseriti nella procedura di bilancio annuale. Tali stanziamenti sono destinati al finanziamento delle singole azioni specificate in allegato, compresi gli opportuni provvedimenti adottati per garantire l'assistenza tecnica necessaria a livello comunitario, una sorveglianza continua e la valutazione del programma.

Gli stanziamenti ritenuti necessari per i due primi anni del programma sono inseriti nei futuri bilanci nel quadro delle attuali prospettive finanziarie 1988-1992, approvate congiuntamente dalle tre istituzioni nel giugno 1988, e della loro evoluzione.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio⁽¹⁾.

2. Anteriormente al 30 giugno 1992 la Commissione presenterà al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato consultivo per la formazione professionale una relazione intermedia sulla fase di avvio del programma ed entro il 30 giugno 1994 una relazione finale sull'attuazione del programma.

Articolo 9

La Commissione attua il programma conformemente alle disposizioni stabilite in allegato.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(¹) GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1.

ALLEGATO

PROGRAMMA D'AZIONE COMUNITARIO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Saranno attuate le misure seguenti:

AZIONE I

Sostegno all'innovazione nel settore della formazione professionale continuaa) *Sinergia dell'innovazione*

La Comunità potrà finanziare le attività con una dimensione comunitaria ed il funzionamento della rete europea di azioni transnazionali allo scopo di stimolare ogni possibile forma di cooperazione tra le parti interessate, di migliorare l'elaborazione, l'organizzazione e la valutazione delle azioni di formazione professionale continua con particolare riferimento agli obiettivi generali del programma, nonché di favorire il trasferimento delle conoscenze e delle metodologie nella Comunità. Spetta agli Stati membri istituire e finanziare le azioni transnazionali vere e proprie e presentare, nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno, le azioni che possono essere cofinanziate dal Fondo sociale europeo. L'aiuto concesso nell'ambito del programma contribuirà a sviluppare e migliorare i collegamenti tra le singole azioni su scala comunitaria, mediante attività di animazione, di collaborazione e di diffusione delle conoscenze. Tra le attività di animazione potrà essere chiesto un contributo per i seguenti tipi di attività:

- i) un programma di scambi inteso a stimolare la rapida diffusione delle innovazioni nel settore della formazione professionale continua e a promuovere la dimensione europea di azioni di formazione specifiche destinate a migliorare l'accesso alla formazione professionale continua; la Comunità contribuirà con la concessione di borse al finanziamento di stage in azienda o preso un organismo di formazione ubicato in un altro Stato membro seguiti da formatori a tempo pieno, da dirigenti dei dipartimenti «risorse umane» e da rappresentanti del personale nelle aziende, nonché da specialisti della formazione delle amministrazioni regionali;
- ii) lavori preparatori di elaborazione e messa a punto di progetti pilota transnazionali o transfrontalieri di formazione professionale continua, in stretta collaborazione con aziende e gruppi di aziende di diversi Stati membri, intesi a promuovere il trasferimento delle conoscenze e del know-how nella Comunità e l'aggiornamento prioritario alle esigenze delle PMI, tenendo in particolar modo conto delle conseguenze del completamento del mercato interno, e centrati su: la mobilità geografica dei lavoratori; la promozione dell'uguaglianza delle possibilità tra uomini e donne; la valutazione previsionale delle professioni e delle qualifiche; la messa a punto di moduli di formazione con una dimensione comunitaria.

b) *Indagini settoriali sui piani di formazione*

La Comunità potrà contribuire al finanziamento di indagini settoriali sui piani di formazione aventi per oggetto i temi seguenti: metodo di preparazione dei piani di formazione a livello aziendale; valutazione costo/efficacia della formazione a livello aziendale; accordi tra aziende e prassi vigenti; metodi per sviluppare la formazione e migliorare l'accesso dei lavoratori meno qualificati, occupati a tempo parziale o con uno statuto precario.

c) *Contributo finanziario della Comunità*

Il contributo si limiterà alle spese direttamente attinenti ai punti a) e b). La Comunità potrà coprire le spese di gestione della rete europea e le attività di cooperazione (conferenze, seminari, riunioni di lavoro) e di diffusione delle conoscenze (pubblicazioni, videoregistrazioni); per le attività di animazione, borse per stage, il contributo della Comunità si limiterà alle spese direttamente collegate con la mobilità e non supererà in ogni caso l'importo di 7 500 ecu per borsa e per beneficiario, per stage della durata massima di tre mesi. Per i lavori preparatori per l'elaborazione e la messa a punto di progetti pilota transnazionali o transfrontalieri nel settore della formazione professionale continua, il contributo della Comunità si limiterà al 50 % delle spese ammissibili effettivamente sostenute, con un massimo di 100 000 ecu l'anno per ogni progetto, per progetti transnazionali o transfrontalieri della durata massima di due anni.

La Comunità potrà contribuire al finanziamento delle spese di elaborazione, attuazione e valutazione delle indagini settoriali con un massimo di 0,5 milioni di ecu per indagine, per tutta la durata.

AZIONE II

Analisi e sorveglianza, valutazione, previsione*a) Dispositivo di analisi e di sorveglianza dell'attuazione del quadro di riferimento di principi comuni*

A sostegno delle relazioni presentate dagli Stati membri sull'attuazione del quadro di riferimento comune di principi generali la Comunità, tramite Eurostat, migliorando gli strumenti statistici esistenti e la raccolta di dati, prevede di varare un'indagine sulla formazione e la qualificazione professionale continua. Tale indagine dovrà fornire tra l'altro le principali informazioni riguardanti il numero dei beneficiari della formazione, la durata della formazione, il livello di qualificazione raggiunto, il costo e le modalità di finanziamento della formazione.

b) Analisi della politica contrattuale nel settore della formazione professionale continua

La Comunità si propone di contribuire all'elaborazione di uno schema di analisi coerente per valutare le modalità, le disposizioni contrattuali, i contratti collettivi e gli accordi esistenti nel settore della formazione professionale continua a tutti i livelli della politica contrattuale degli Stati membri. Tale analisi contribuirà ad individuare e diffondere gli accordi contrattuali innovativi.

Per stimolare la diffusione di questo tipo di accordi la Comunità potrà contribuire al finanziamento, mediante borse, di scambi destinati agli attori delle relazioni industriali (membri delle organizzazioni socio-professionali) presso un'organizzazione delle parti sociali o presso un organismo paritetico di un altro Stato membro.

c) Previsione dell'evoluzione delle qualifiche e delle professioni

Basandosi sul lavoro già svolto dal Cedefop e con l'assistenza del centro sarà costituita una rete di esperti ad alto livello specializzati nell'analisi e nella previsione dell'evoluzione delle qualifiche e delle professioni, che saranno incaricati di effettuare lavori intesi a promuovere la comparabilità e la convergenza delle metodologie di analisi del fabbisogno di formazione e dei cambiamenti sul mercato del lavoro, nonché di mettere a punto uno schema di analisi comune.

d) Contributo finanziario della Comunità

Il contributo sarà limitato alle spese direttamente attinenti ai punti a), b) e c). La Comunità potrà coprire le spese per l'indagine Eurostat, gli schemi di analisi sugli accordi contrattuali e sulle previsioni delle qualifiche e delle professioni. Per le borse di scambio il contributo finanziario della Comunità sarà limitato alle spese direttamente connesse con la mobilità e non potrà in alcun caso superare i 7 500 ecu per borsa e per beneficiario, per scambi della durata massima di tre mesi.

AZIONE III

Misure complementari di sostegno

Le misure di sostegno riguardano la sorveglianza dell'attuazione del programma, l'assistenza tecnica e la valutazione della realizzazione degli obiettivi generali del programma, nonché la concertazione con i responsabili della formazione delle amministrazioni pubbliche, degli interlocutori sociali e delle aziende.

In questo caso il contributo della Comunità potrà coprire il 100 % delle spese effettivamente sostenute.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A verso alcuni paesi terzi

(90/C 12/09)

I. Oggetto

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/76 per le zone II a) e III dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1124/77 e la Repubblica democratica tedesca di riso lavorato a grani medi e lunghi A, dei codici NC 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 20 94 e 1006 30 96.
2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima all'esportazione, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 379/89 ⁽²⁾, è di circa 15 000 t.
3. La gara si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 105/90 della Commissione, del 16 gennaio 1990 ⁽³⁾.

II. Termini

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima delle gare settimanali decorre dal 26 gennaio 1990 e scade il 1° febbraio 1990, alle ore 10.
2. Per le gare settimanali successive, il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 10 del giovedì di ogni settimana. Il termine ultimo di presentazione delle offerte decorre dal 15 giugno 1990 e scade il 21 giugno 1990, alle ore 10.

Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara settimanale e per le successive decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del relativo termine di cui sopra.

Tuttavia, per il periodo dal 30 marzo 1990 al 5 aprile 1990 la presentazione delle offerte è sospesa.

3. Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, esso è valido per tutte le gare settimanali che vengono effettuate nel periodo di validità di tale gara.

III. Offerte

1. Le offerte scritte devono pervenire, al più tardi alle date e ore indicate nel titolo II, mediante deposito contro dichiarazione di ricevuta oppure mediante lettera raccomandata, telexscritto o telegramma, ad uno dei seguenti indirizzi:

— Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), D-6000 Frankfurt am Main, Adickesallee 40 (telex 4-11475, 4-16044).

— Office national interprofessionnel des cereales, 21, avenue Bosquet, F-75326 Paris Cedex 07 (telex: OFIBLE A 270807).

— Ministero per il commercio con l'estero, direzione generale import-export, divisione II, viale Shakespeare, I-00100 Roma (telex: MINCOMES 610083).

— Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, Stadhoudersplantsoen 12, NL-Den Haag (telex: HOVAKKER 32 579).

— Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA), rue de Trèves 82, B-1040 Bruxelles (telex: OBEA 24 076).

— Intervention Board for Agricultural Produce, Fountain House, 2 Queen's Walk, UK-Reading RG1 7QW Berks (telex: 848 302).

— Department of Agriculture and Fisheries, Cereals Division, Agriculture House, Kildare Street, IRL-Dublin 2 (telex: AGRI EI 93607).

— Direktoratet for Markedsordningerne, Frederiksborggade 18, DK-1360 København K (telex: 15 137 DK).

— Service d'économie rurale, office du blé, 113-115 rue de Hollerich, L-Luxembourg (telex: Agrim Lux 2537).

— Ministero dell'agricoltura, 2, rue Acharnon, GR-Atene (telex: 216 185 e 216 186/YG GR).

— Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) c/Beneficencia 8, E-Madrid 28004 (telex: 23427 SENPA E).

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 44 del 16. 2. 1989, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 13 del 17. 1. 1990, pag. 6.

Le offerte non presentate per telex o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara per la restituzione all'esportazione di riso verso alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CEE) n. 105/90 — Riservato».

Fino al momento in cui lo Stato membro interessato non comunica all'interessato l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate.

2. L'offerta nonché la prova di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 584/75 sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro il cui organismo competente ha ricevuto l'offerta.

IV. Cauzione di gara

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.

V. Aggiudicazione

L'aggiudicazione crea il diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo di esportazione indicante la restituzione all'esportazione prevista nell'offerta e aggiudicata per la quantità in causa e da esportare verso alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CEE) n. 105/90.

VI. Osservazioni generali

I tassi utilizzati per la conversione in ecu delle offerte espresse in moneta nazionale sono quelli applicabili nel quadro della politica agraria comune.

Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A verso alcuni paesi terzi

(90/C 12/10)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 268 del 20 ottobre 1989)

A pagina 6, punto I «Oggetto», il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

- «1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/76 per le zone I, II b), IV, V, VI e per la zona VIII, esclusi la Guyana, il Madagascar e il Suriname, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1124/77, di riso lavorato a grani medi e lunghi A, dei codici NC 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 94 e 1006 30 96.».
-

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DICIASSETTESIMA RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA

La relazione sulla politica di concorrenza è pubblicata ogni anno dalla Commissione delle Comunità europee in risposta alla richiesta formulata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 7 giugno 1971. Questa relazione, allegata alla relazione generale sull'attività delle Comunità, ha lo scopo di permettere una visione generale della politica di concorrenza seguita nell'anno precedente. La prima parte concerne la politica di concorrenza in generale. La seconda verte sull'applicazione della suddetta politica nei riguardi delle società. La terza parte della relazione tratta gli aiuti degli Stati, il riordinamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale nonché le imprese pubbliche. La quarta parte riguarda infine l'evoluzione della concentrazione e della concorrenza nella Comunità.

329 pagine

Publicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: CB-50-87-340-IT-C ISBN: 92-825-8088-1

Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 15



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

